



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 3826/TERINF del 15/09/2016

Decreto n° STBP/B

(pratica **VDS073_16**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: "Progetto di reimpianti di coltivazione arborea specializzata (pioppeto) su superfici attualmente occupate da pioppeto"

Proponente: MA.SI. Agricola Società Semplice Agricola

Comune: Bertiole

Il Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata da MA.SI. Agricola Società Semplice Agricola con nota protocollata al n. STBP/26357/B del 10/08/2016;

Constatato che l'intervento ricade entro il perimetro della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità di data 14/09/2016 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per le porzioni, interne alla ZSC, dei terreni identificati catastalmente al foglio 15, mappale 157 e foglio 21, mappali 48, 49, 50, 51, 52 e 131,, è ammesso solo il reimpianto dei pioppeti a fine turno con tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
- b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia e pubblicati anche sul sito regionale, al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/>, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree", rinvenibile sul sito <http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile/>;
- c) per le porzioni, interne alla ZSC, dei terreni identificati catastalmente al f. 15, m. 157 e f. 21, m. 48, 51 e 131, ove i pioppeti confinano con corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, realizzazione e mantenimento di una fascia tampone inerbita o boscata della larghezza minima di 5 m. La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti e dissecanti. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per esempio salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura;
- d) per il terreno di cui al foglio 15, mappale 136, divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci per una fascia di 30 metri di distanza da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, confluenti nel sito Risorgive dello Stella;
- e) per il terreno di cui al foglio 15, mappale 136, divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che in etichetta riportano la dicitura frasi di rischio R50, R51, R52, R53, entro una fascia di 5 m di distanza da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, confluenti nel sito Risorgive dello Stella;

e pertanto non è necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento: "Progetto di reimpianti di coltivazione arborea specializzata (pioppeto) su superfici attualmente occupate da pioppeto" proposto dal MA.SI. Agricola Società Semplice Agricola, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per le porzioni, interne alla ZSC, dei terreni identificati catastalmente al foglio 15, mappale 157 e foglio 21, mappali 48, 49, 50, 51, 52 e 131, è ammesso solo il reimpianto dei pioppeti a fine turno con tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
 - b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia e pubblicati anche sul sito regionale, al seguente link:
<http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/>, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree", rinvenibile sul sito <http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile>;
 - c) per le porzioni, interne alla ZSC, dei terreni identificati catastalmente al f. 15, m. 157 e f. 21, m. 48, 51 e 131, ove i pioppeti confinano con corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, realizzazione e mantenimento di una fascia tampone inerbita o boscata della larghezza minima di 5 m. La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti e dissecanti. La fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per esempio salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura;
 - d) per il terreno di cui al foglio 15, mappale 136, divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci per una fascia di 30 metri di distanza da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, confluenti nel sito Risorgive dello Stella;
 - e) per il terreno di cui al foglio 15, mappale 136, divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari che in etichetta riportano la dicitura frasi di rischio R50, R51, R52, R53, entro una fascia di 5 m di distanza da corsi d'acqua, canali e, se superiore ad una larghezza orientativa di 3 m di larghezza, fossi e elementi principali della rete di drenaggio, caratterizzati dal fondo e/o sponde permeabili, confluenti nel sito Risorgive dello Stella;
2. L'intervento: "Progetto di reimpianti di coltivazione arborea specializzata (pioppeto) su superfici attualmente occupate da pioppeto" proposto dal MA.SI. Agricola Società Semplice Agricola, non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere realizzato.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

arch. Chiara Bertolini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005